

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 145
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 17

1. ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME TRE GIORNATE DEI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Il Commissario Straordinario,

- preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle ultime tre giornate dei Campionati Regionali e Provinciali per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi, alle Commissioni Disciplinari ed alla C.A.F.;
- ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare, anche per permettere il tempestivo inizio dell'effettuazione delle fasi di spareggio per promozioni e retrocessioni e delle eventuali fasi di play-off e play-out, impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare delle ultime tre giornate dei detti Campionati;
- visto l'art. 23, comma 13, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva:

a) per i procedimenti di prima istanza avanti i Giudici Sportivi

- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 18 n. 2 lettera b) C.G.S., dovranno pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Provinciale (nel caso di attività organizzata dai Comitati Provinciali), entro il terzo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, preceduto da telegramma o telefax entro le 24 ore del giorno successivo all'effettuazione della gara stessa.
Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni dei Giudici Sportivi e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate;

b) per i procedimenti di seconda istanza avanti le Commissioni Disciplinari

- gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare dei Comitati Regionali, avverso le decisioni dei Giudici Sportivi, dovranno pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro il terzo giorno successivo alla pubblicazione dei Comunicati Ufficiali recanti i provvedimenti dei Giudici Sportivi e contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della relativa tassa. L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le 48 ore.

La Commissione Disciplinare esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate ed alla C.A.F. mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo.

c) per i procedimenti di ultima istanza avanti la Commissione d'Appello Federale

- l'eventuale appello alla C.A.F. – se concernente la regolarità della gara – deve essere proposto dalla Società interessata con atto motivato da trasmettere alla Società controinteressata e, in uno alla prova di ricezione dell'atto da parte di tale Società, alla C.A.F..

Il tutto mediante trasmissione via telefax entro il giorno successivo a quello della data di pubblicazione della decisione appellata sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale che sarà trasmesso alla Società interessata a mezzo trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo.

Il termine che cada in un giorno festivo è prorogato al giorno successivo.

2. RECLAMI PER POSIZIONE IRREGOLARE DI TESSERATI PER LE ULTIME TRE GIORNATE DEI CAMPIONATI ORGANIZZATI DAI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI

a) per i procedimenti di prima istanza avanti la Commissione Disciplinare

- gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare, a norma dell'art. 37 comma 3) C.G.S., dovranno pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro il terzo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa.

La controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede del Comitato Regionale entro 48 ore.

La Commissione Disciplinare esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due società interessate ed alla C.A.F. mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo.

b) per i procedimenti di ultima istanza, avanti la Commissione d'Appello Federale

- l'eventuale appello alla C.A.F. deve essere proposto dalla Società interessata con atto motivato da trasmettere alla Società contro interessata e, in uno alla prova di ricezione dell'atto da parte di tale Società, alla C.A.F..

Il tutto mediante trasmissione via telefax entro il terzo giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione appellata sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale che sarà trasmesso alla Società interessata a mezzo trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo.

Il termine che cada in un giorno festivo è prorogato al giorno successivo.

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2001

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Guglielmo Petrosino

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Giovanni Petrucci